

COMUNICATO

Regolamento (UE) 2878/2023 – Comunicazioni da trasmettere alla UIF

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento (UE) 833/2014 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2878/2023 del 18-12-2023, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), con provvedimento del 9 maggio 2024, ha delegato l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia alla ricezione e raccolta dei dati di cui al **paragrafo 2** dell'articolo 5-*novodecies*, del citato Regolamento (UE).

In relazione a quanto precede, gli enti creditizi e finanziari (nel seguito 'enti'), a decorrere dal 1° luglio 2024, sono tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi¹ verso l'esterno dell'Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati², direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:

- a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
- b) un cittadino russo; o
- c) una persona fisica residente in Russia.

Per dare attuazione alla suddetta delega, l'Unità di Informazione Finanziaria ha definito una nuova rilevazione, denominandola **Trasferimenti RUssi** ("TRU").

La trasmissione delle informazioni deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni operative.

¹ Ai sensi dell'articolo 1, lettera z *quinquies*, del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche per "fondi" si intendono "tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie".

² Il termine è tratto dalla traduzione ufficiale italiana del Reg. (UE) 833/2014.

Registrazione al sistema

Gli enti trasmettono le informazioni di cui sopra in modalità telematica, attraverso il portale [Infostat-Uif](#), previa registrazione al sistema.

Per la prima registrazione all'Anagrafe dei partner UIF andranno seguite le istruzioni pubblicate sul sito Internet di questa Unità (<https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>).

Gli enti che già risultano registrati all'Anagrafe dei partner UIF potranno aderire alla nuova rilevazione con identificativo TRU con le modalità descritte nel capitolo 3 delle istruzioni (funzione di “Adesione a survey”) al verificarsi dei presupposti per l'invio della prima segnalazione³. Qualora i destinatari del provvedimento abbiano già aderito alla survey SOS, il sistema selezionerà automaticamente l'utenza del delegato SOS quale Referente per la rilevazione TRU.

Ciascun Referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all'invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.

Modalità di trasmissione delle informazioni

Le informazioni trasmesse alla UIF si basano sull'osservanza dei criteri riportati nello schema segnaletico.

Nello specifico, la nuova rilevazione si compone di una comunicazione che dovrà essere inviata, con cadenza semestrale, entro due settimane dalla fine di ogni semestre. La prima segnalazione andrà trasmessa entro il 15 luglio 2024, la seconda entro il 15 gennaio 2025.

Il portale Infostat-Uif prevede le seguenti modalità di trasmissione:

- **Data entry:** l'ente creditizio e/o finanziario inserisce i dati da trasmettere direttamente nelle maschere del portale. Successivamente ne effettua la verifica e la trasmissione utilizzando le relative funzioni. Questa modalità di trasmissione non richiede lo sviluppo di applicativi software da parte dell'ente creditizio.
- **Upload:** l'ente creditizio e/o finanziario realizza un file in formato XML

³ Dall'11 marzo 2024 le comunicazioni anagrafiche di prima registrazione e di adesione alle *survey* sono consentite a un solo utente (cd. “Amministratore”). Per i partner registrati prima dell'avvio della nuova anagrafe, per tale ruolo sono state convenzionalmente abilitate le utenze dei Referenti SARA, ove non presenti quelle dei Referenti SOS e in mancanza di entrambi dei Referenti ORO.

contenente i dati da trasmettere e lo invia utilizzando le funzioni disponibili sul portale. Questa modalità presuppone lo sviluppo, da parte dell'ente segnalante, di applicativi proprietari in grado di generare il file XML a partire dai propri sistemi gestionali.

Tempistiche di invio

Il primo invio potrà essere effettuato a partire dal 1° luglio 2024 e dovrà essere completato entro 15 luglio 2024 e riguarderà i trasferimenti di cui sopra effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Documentazione di supporto

La descrizione dettagliata dei dati da fornire per ciascuna comunicazione è riportata nell'apposito [schema segnaletico](#); saranno resi disponibili lo schema XML e alcuni file di esempio con apposito avviso sul sito dell'Unità.

Dubbi e quesiti

Per eventuali informazioni sul tracciato e sulle modalità di trasmissione è possibile far riferimento alla casella VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it. A tale riguardo si terrà conto anche delle eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire dalle competenti autorità europee.

Per questioni interpretative connesse alla portata dell'obbligo di comunicazione in questione si rinvia invece alle [Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014](#) (cfr. Sez. C-13), pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea. Eventuali ulteriori quesiti interpretativi non già trattati dalle citate FAQs potranno essere richiesti direttamente alla Commissione Europea attraverso l'indirizzo e-mail ec-russia-sanctions@ec.europa.eu, inviando la comunicazione per conoscenza anche all'Unità (per il tramite della casella funzionale VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it).